

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1873 DEL 07/10/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: DR. STEFANO NICOLETTI - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2063/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 71256 del 10/08/2022 il dr. Stefano NICOLETTI, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina di chirurgia generale in servizio presso l'Unità operativa complessa "Chirurgia generale" del presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- con la suddetta nota il dipendente ha precisato che le dimissioni sono motivate dall'esigenza di assumere un incarico di medico di medicina generale presso una zona di questa stessa Azienda U.L.S.S.;
- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità che prevedono, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
- il dipendente deve pertanto contrattualmente un termine di preavviso lavorato decorrente dal 16/08/2022, con scadenza il giorno 15/11/2022 (compreso);
- nell'istruire la pratica di dimissioni, con nota prot n. 79553 del 12/09/2022 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato il dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato il dipendente a programmare i congedi spettanti con conseguente determinazione della data di cessazione del rapporto non prima del 29/11/2022 (data che tiene conto del termine di preavviso lavorato dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti);
- con nota prot. n. 79713 del 13/09/2022 il dipendente ha tuttavia chiesto di essere parzialmente esonerato dal termine di preavviso minimo di dimissioni di tre mesi contrattualmente previsto e ha chiesto all'Amministrazione di voler considerare la possibilità di una determinazione concordata della data della cessazione del rapporto di lavoro;
- in data 13/09/2022, il Direttore Sanitario e il Direttore ad interim dell'Unità operativa complessa "Chirurgia generale" del presidio ospedaliero di Santorso, hanno espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del dipendente definendo quale data di fine rapporto il 24/10/2022 (ultimo giorno lavorato il 23/10/2022);
- il Direttore sanitario ha precisato che la parziale rinuncia al termine di preavviso è motivata dall'assunzione da parte del dipendente di un nuovo incarico quale medico di medicina generale a Malo entro l'1 novembre 2022;
- con nota prot. n. 85239 del 29/09/2022 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha comunicato al dipendente il parere favorevole alla richiesta di cui alla nota prot. n. 79713/2022 definendo la data di cessazione del rapporto di lavoro al 24/10/2022 (primo giorno non lavorato);
- con nota prot. 86017 del 30/09/2022 il dipendente dr. Stefano Nicoletti ha confermato la volontà di cessare il rapporto di lavoro a far data dal 24/10/2022.

Visti e richiamati:

- l'art. 104, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità che prevedono, in caso di dimissioni del dirigente, un termine di preavviso di tre mesi, che decorre dal primo o dal

sedicesimo giorno del mese;

- l'art. 104, comma 5, del C.C.N.L. 19/12/2019 per l'Area della Sanità che prevede la facoltà, della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte senza l'applicazione della penale per il mancato preavviso;
- l'art.5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review");
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)";
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2019, la quale precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente"*.

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dipendente dr. Stefano NICOLETTI a decorrere dal 24/10/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 23/10/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal dr. Stefano Nicoletti, dirigente medico disciplina di chirurgia generale a tempo indeterminato, a decorrere dal 24/10/2022, (ultimo giorno del rapporto di lavoro 23/10/2022);
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.